

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5837

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, BALBO, GRAMAGLIA, GUERZONI, RIZZO, VISCO

Presentata il 15 luglio 1991

Procedimento straordinario per la revisione delle disposizioni della seconda parte della Costituzione e per l'esame e l'approvazione di leggi in materia costituzionale ed elettorale, nei primi due anni della XI legislatura

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Seppur con diversità di valutazioni, di intenti e di accenti, è convinzione comune che l'ordinamento che regge da oltre quarant'anni le nostre istituzioni democratiche debba essere sottoposto ad una impegnativa riconsiderazione, intesa ad aggiornarlo, ammodernarlo e, ove è il caso, anche ad innovarlo in punti significativi, in relazione al mutare delle esigenze e delle condizioni economiche, sociali, politiche e culturali, interne ed internazionali. Ciò, soprattutto, per quanto concerne le disposizioni organizzative e strumentali contenute nella seconda parte della Costituzione e nelle leggi costituzionali o ordinarie che ad esse hanno dato attuazione.

La prima parte della Costituzione ha retto infatti assai meglio della seconda al trascorrere dei decenni e al mutare della realtà. Il complesso dei principi, delle regole, delle libertà, dei diritti e dei doveri di solidarietà che è sancito nella prima parte della Carta del 1948 e che costituisce il nucleo del patto costituzionale, dimostra tuttora la sua straordinaria modernità e la sua portata innovativa. Ma proprio le carenze, i ritardi, le vere e proprie distorsioni registratesi nell'attuazione di questi principi, nella realizzazione per tutti dei diritti e delle libertà, nell'adempimento dei doveri, è sintomo della inadeguatezza dei meccanismi strumentali, della loro sostanziale incapacità

di garantire (o di concorrere a garantire) l'implementazione dei principi del patto costituzionale.

La diffusa convinzione della necessità di coraggiose riforme istituzionali stenta tuttavia a tradursi in risultati concreti. Prevale non di rado, tra le forze politiche rappresentate in Parlamento, la tendenza a perseguire obiettivi di parte, o, in mancanza, ad impedire l'approvazione di qualsiasi riforma, esercitando un potere di mera interdizione. Emerge così, sempre più frequentemente, la convinzione che questa necessaria opera di rivisitazione e aggiornamento del nostro sistema istituzionale non possa essere compiuta dal ceto politico e dal sistema dei partiti che oggi governa la Repubblica.

Da questo giudizio pessimistico sulla reale volontà di riformare le istituzioni traggono alimento fenomeni crescenti di disaffezione verso le istituzioni e di voto di protesta. In questa valutazione negativa o scettica, non di rado i partiti dell'opposizione democratica vengono, a torto o a ragione, omologati ai partiti di governo. E se ne trae argomento per predicare soluzioni e procedure extracostituzionali, rotture, strappi o, come si è detto con espressione più volgare, « sbregghi » alla Costituzione.

Il diffondersi di queste opinioni è alimentato dal persistente dissenso tra le forze politiche sulle principali riforme istituzionali (forma di governo, leggi elettorali, struttura del parlamento) e dal frequente uso di poteri di interdizione che ha di fatto impedito al parlamento, finora, perfino di verificare l'esistenza di una volontà maggioritaria a favore dell'una o dell'altra soluzione. L'ultimo esempio degli effetti paralizzanti di questo sistema di veti incrociati è costituito dalla decisione della maggioranza parlamentare di rinviare alla prossima legislatura l'esame delle principali riforme istituzionali, decisione assunta, com'è noto, nell'ambito delle trattative per la formazione del Governo in carica.

E tuttavia: quale certezza vi è che la prossima legislatura veda cadere veti incrociati, veda rinunciare all'esercizio dei

poteri di interdizione, veda i partiti disponibili a correre il rischio del formarsi di maggioranze su proposte non gradite, o non del tutto gradite? Nel dubbio, più che lecito, crescono ancora disaffezione e voto di protesta.

2. Si è cercato, da qualche parte, di attribuire la responsabilità di rinvii e ritardi nell'opera di aggiornamento e revisione istituzionale alla complessità, macchinosità ed eccessivo garantismo del procedimento di revisione, attualmente regolato dall'articolo 138 della Costituzione. Si è replicato, *ex adverso*, che gli aggravamenti procedurali previsti dall'articolo 138 non hanno finora impedito l'approvazione di leggi costituzionali e di leggi di revisione della Costituzione, quando le sorreggeva un sufficiente consenso da parte delle forze politiche. La questione, dunque, è politica, non procedurale.

Nè si può dimenticare che l'articolo 138 fu concepito proprio al fine di garantire la stabilità e la certezza del patto costituzionale e delle sue regole; di assicurare che i diritti e le libertà riconosciute a tutti, e dunque anche alle minoranze, non siano agevolmente soppressi o limitati dalla prevaricante volontà di maggioranze del momento. L'aggravamento delle procedure per la revisione costituzionale costituisce, sotto questo profilo, una conquista del costituzionalismo moderno ed una componente irrinunciabile della concezione democratica dello Stato (o più esattamente, declinando il termine nella sua accezione internazionale, della concezione liberaldemocratica dello Stato).

L'ipotesi di una rimozione o di una attenuazione, sia pur in via eccezionale e temporanea, delle garanzie procedurali della rigidità costituzionale stabilite dall'articolo 138 della Costituzione (doppia lettura, maggioranza qualificata, referendum) trova dunque la nostra ferma opposizione. La proposta che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento non comporta alcuna attenuazione delle garanzie procedurali poste dall'articolo 138 della Costituzione vigente, a tutela dei diritti

delle minoranze e della stabilità delle regole costituzionali.

3. Ciò detto, pare tuttavia evidente che il procedimento previsto dall'articolo 138 si attaglia assai meglio a specifiche, puntuali revisioni di singole disposizioni costituzionali, che non ad una opera di complessiva rivisitazione e aggiornamento di interi titoli della Carta. La sua non necessaria macchinosità non agevola il formarsi di maggioranze riformatrici. Né esso offre alcuno strumento di sollecitazione e di impulso al Parlamento e alle forze politiche perché si pronuncino e decidano in materia di riforme, in un senso o nell'altro.

Seguendo, senza correzioni, la procedura prevista dall'articolo 138, il confronto sulle riforme istituzionali si frammenta secondo l'oggetto delle proposte, la pluralità delle Commissioni parlamentari, la casualità di agende ingolfate dall'ordinaria legislazione. Manca uno strumento che obblighi ad un confronto serrato. Manca una sede idonea a delineare un quadro complessivo del disegno riformatore.

Vi è dunque necessità di un percorso riformatore straordinario, commisurato alla straordinarietà della situazione e dell'opera che si deve intraprendere: che è quella di una verifica e di un ammodernamento dell'intera parte seconda della Costituzione, non per rimettere in discussione i principi, le libertà e i diritti sanciti nel patto costituzionale, ma per garantirli e renderli effettivi, per rinnovare meccanismi, strumenti e procedure che contribuiscono oggi ad impedire la piena realizzazione di quei principi.

Un percorso che non esautori il Parlamento, anzi lo svincoli dai paralizzanti veti dei partiti; che costringa anche i partiti a definire, fuori da infingimenti e tatticismi, le loro proposte; che dia ai cittadini la sicurezza che nulla verrà deciso sopra la loro testa, con intese consociative, volte a confermare e legittimare prassi trasformistiche o spartitorie. Utilizzando, e rielaborando, proposte avanzate già nei primi mesi del 1990 dal Presidente della Camera, onorevole Iotti, dal

collega Giuliano Amato, e dal primo firmatario della presente proposta, offriamo all'esame dei colleghi una proposta che può consentire di raggiungere, insieme, tutti questi obiettivi.

4. Proponiamo dunque, in parziale deroga alle disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione, e con efficacia limitata ai soli due anni iniziali della prossima legislatura:

a) di istituire una Commissione parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali. Ad essa non sono attribuite soltanto funzioni di studio, come fu a suo tempo per la ben nota Commissione Bozzi, ma anche funzioni referenti, di iniziativa e di proposta, tali da assorbire, per la materia considerata, le funzioni referenti delle Commissioni affari costituzionali delle due Camere. Si identifica così una sede unitaria per il confronto fra le forze politiche sulle diverse proposte di riforma istituzionale, evitando la frammentazione delle competenze fra le varie Commissioni parlamentari e obbligando Senato e Camera ad un lavoro di elaborazione comune. Nel contempo, si sottrae questo lavoro di elaborazione e di proposta alla concorrenza con l'ordinario lavoro legislativo, referente e consultivo delle Commissioni affari costituzionali delle due Camere. Per favorire un confronto serrato e intenso, si prevede altresì che i membri della Commissione per le riforme istituzionali non possano, nei due anni iniziali della legislatura, far parte di altre Commissioni permanenti;

b) si stabilisce un termine di dieci mesi per il lavoro della Commissione per le riforme istituzionali e si prevede che le sue proposte, una volta approvate dalla Commissione, siano automaticamente iscritte all'ordine del giorno del Senato entro trenta giorni, senza ulteriore esame da parte di altre Commissioni: la funzione referente è infatti svolta dalla stessa Commissione bicamerale, che all'uopo nominerà, per ogni proposta di legge, un relatore per il Senato e uno per la Camera;

c) per garantire tempi certi e un dibattito serrato e omogeneo, si stabilisce che il Senato non possa, una volta iniziato l'esame delle proposte di riforma istituzionale, passare ad altro argomento fino a che, con il voto finale, non abbia deciso se accoglierle o respingerle; si vieta altresì di porre la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di articoli od emendamenti, evitando così interruzioni al dibattito o impedimenti al libero formarsi di una volontà del parlamento sul merito delle proposte di riforma;

d) le medesime disposizioni (iscrizione automatica all'ordine del giorno entro trenta giorni, divieto di interruzione dell'*iter*, esclusione della questione di fiducia) si applicano altresì all'esame e approvazione da parte della Camera;

e) laddove la proposta comporti modificazione della Costituzione o di leggi costituzionali, vengono mantenuti tanto l'obbligo di una seconda lettura con un termine dilatorio « di riflessione » di tre mesi, quanto l'obbligo di una approvazione a maggioranza qualificata; ma si prevedono anche in tal caso misure intese a garantire tempi certi e rapidi per la discussione e l'approvazione delle proposte;

f) il referendum popolare, nelle forme, nei termini e con gli effetti già previsti dall'articolo 138 della Costituzione, viene mantenuto (se lo chiedono, come prevede lo stesso articolo 138, un quinto dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o 5 consigli regionali), ma viene consentito anche allorché la legge di revisione della Costituzione abbia ottenuto una maggioranza superiore ai due terzi dei deputati e dei senatori; e viene consentito altresì sulle leggi ordinarie in materia costituzionale ed elettorale eventualmente approvate con il procedimento straordinario qui proposto. Accogliendo una proposta avanzata recentemente da Pietro Barrera si prevede inoltre che il *referendum* sia comunque indetto, anche in assenza di richiesta degli aventi diritto, sulle leggi di revisione costituzio-

nale che abbiano ottenuto in seconda lettura la maggioranza assoluta ma non la maggioranza dei due terzi dei componenti le Camere. Si dà così al popolo il diritto di dire, sui progetti di riforma approvati dalle Camere, l'ultima parola, bocciando quelli giudicati insufficienti, inadeguati o trasformistici, ed implicitamente pronunciandosi per soluzioni più radicali o coraggiose restate in minoranza nel corso dell'*iter* parlamentare. I sostenitori di proposte di riforma costituzionale radicalmente alternative rispetto a quelle approvate dal Parlamento, avranno così la possibilità di chiedere al corpo elettorale una sorta di « giudizio d'appello »: è infatti evidente che la eventuale bocciatura delle proposte di riforma approvate dal Parlamento costringerà le Camere ad esaminare le proposte alternative;

g) in caso di inerzia del Parlamento, o di bocciatura dei progetti di riforma da parte delle Camere, o da parte del corpo elettorale con il *referendum*, si prevede che le Camere siano sciolte e si dia luogo con forte anticipo alla elezione di nuove Camere. Con questa forte sanzione, si contrastano atteggiamenti ostruzionistici, dichiarati o striscianti, si incentiva il coagularsi di una maggioranza riformatrice, si dà al voto popolare una forte valenza politica, si scoraggiano e si colpiscono eventuali intenti trasformistici o gattopardeschi. Il tentativo di approvare una miniriforma purchessia, solo per evitare lo scioglimento anticipato delle Camere, risulterebbe vano, perché il corpo elettorale non potrebbe sanzionarlo. Non è dubbio, infine, che la campagna elettorale, che farebbe seguito a questo anticipatissimo scioglimento delle Camere, ruoterebbe intorno ai problemi delle riforme istituzionali e alle responsabilità delle forze politiche che le avessero in precedenza impedito, ritardate o svuotate di ogni reale portata riformatrice.

5. La soluzione qui prospettata è evidentemente alternativa alla proposta di elezione di un'Assemblea dotata di poteri costituenti. Proposta senza dubbio affasci-

nante, ma che suscita non pochi problemi. Da una parte, la convocazione di un'Assemblea costituente sembra implicare un mandato senza limiti, per la redazione e approvazione di una nuova Costituzione. È invece convinzione dei presentatori della presente proposta che la nostra Costituzione abbia bensì bisogno di un'impegnativa revisione, ma che ne restino validi i principi fondamentali: non si tratta dunque di attribuire un potere costituente, ma di disciplinare l'esercizio di un potere costituito di revisione costituzionale, se si vuole adottare una terminologia certo discutibile, ma che ha avuto di recente autorevolissimi sostenitori.

In secondo luogo, l'elezione di un'Assemblea costituente implicherebbe una disciplina dei suoi rapporti con altri organi dello Stato. Se essa dovesse assorbire *pro tempore* le funzioni legislative, ispettive e di indirizzo del Parlamento, non si comprenderebbe la ragione per la quale non si dovrebbe procedere, come noi proponiamo, ad attribuire gli stessi compiti al parlamento, che già li ha in forza dell'articolo 138 della Costituzione. Se sopravvivessero le due Camere con i compiti legislativi ordinari, ispettivi e di indirizzo ad esse attualmente attribuiti, non è dubbio tuttavia che il Parlamento ne risulterebbe fortemente delegittimato: è, evidentemente, un'ipotesi che si può giustificare solo se già si dovesse dare per accolto l'orientamento ad abbandonare la forma di governo parlamentare; sarebbe inoltre difficile evitare il rischio dell'affidamento delle decisioni in materia di riforma costituzionale ad un "assemblea iperspecializzata", non potendo i *leaders* politici dei partiti abbandonare la sede parlamentare, dove si definiscono comunque le scelte sulle grandi questioni di politica interna ed estera. Se infine si seguisse il modello del 1946 (nel quale l'Assemblea costituente assolveva bensì le funzioni proprie del Parlamento, ma una parte di esse era delegata in via preventiva, o salvo ratifica, al Governo), si dovrebbero risolvere problemi di non piccola portata in relazione all'esigenza di evitare una delega in bianco all'esecu-

tivo, non compatibile con i principi democratici dell'ordinamento.

La soluzione che proponiamo consente invece di equilibrare il criterio della specializzazione (nella Commissione per le riforme istituzionali) con quello della responsabilità generale del Parlamento e della responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento. E interferisce in misura assai contenuta nella ordinaria attività del Parlamento, chiamato comunque ad affrontare senza indugio problemi di complessità e importanza non minori di quelli delle riforme istituzionali (si pensi al risanamento della finanza pubblica, alla lotta alla criminalità, ai problemi dell'immigrazione).

6. Come è ormai chiaro, il procedimento straordinario qui proposto si applicherebbe, oltre che alle vere e proprie leggi di revisione della Costituzione e di leggi costituzionali, anche ad altre leggi ordinarie di attuazione della Costituzione come, *in primis*, le leggi elettorali. I presentatori della presente proposta continuano tuttavia ad auspicare che incisive riforme elettorali, raccogliendo il forte invito espresso da 27 milioni di elettori il 9 e 10 giugno, siano approvate dal Parlamento già in questa X legislatura, così da valere per l'elezione delle nuove Camere. E in tal senso continueranno ad operare nei prossimi mesi.

Onorevoli colleghi! — Le innovazioni procedurali qui suggerite non avrebbero soltanto l'effetto di offrire una sede unitaria, tempi certi, e procedure serrate e spedite al confronto e alla decisione sulle riforme istituzionali ed elettorali ritenute necessarie. Ma esse offrirebbero anche uno strumento efficace per vincere veti, ostruzionismi, interdizioni e pretese di impedire che un aperto confronto di idee e proposte possa condurre questo libero Parlamento a varare le necessarie impegnative riforme delle nostre istituzioni.

Nel contempo, si darebbe così all'opinione pubblica la dimostrazione che, questa volta, le forze politiche democratiche

intendono fare sul serio; che non intendono eludere la forte e diffusa domanda di riforme istituzionali che il *referendum* del 9 e 10 giugno ha rivelato; che i primi due anni della nuova legislatura saranno veramente gli anni delle riforme; e che perciò i partiti e il Parlamento accettano di tagliarsi i ponti alle spalle, di esporsi alla ghigliottina di uno scioglimento dopo soli due anni di vita.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Oggetto e limiti temporali di applicazione del procedimento straordinario).

1. Per l'esame e l'approvazione di norme di revisione della seconda parte della Costituzione e di altre leggi costituzionali, si applicano in via straordinaria, in deroga al disposto degli articoli 138, 72 e 64 della Costituzione, le disposizioni della presente legge, limitatamente al periodo indicato nel comma 2. Le medesime disposizioni si applicano altresì, nei medesimi limiti temporali, per l'esame e l'approvazione di progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, ancorché non comportanti modificazione di norme costituzionali.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno della prima riunione delle Camere elette per la XI legislatura repubblicana, e cessano di avere vigore il settecentotrentesimo giorno successivo. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 avranno applicazione fino al trentesimo giorno successivo alla data della consultazione referendaria ivi prevista.

ART. 2.

(Commissione parlamentare per le riforme istituzionali).

1. In seno al Parlamento eletto per l'XI legislatura repubblicana, è istituita la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

2. La Commissione è composta di 35 senatori e di 35 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. Fino a che la Commissione non

abbia esaurito il suo mandato, i suoi membri non possono essere chiamati a far parte di altre Commissioni parlamentari permanenti.

3. La Commissione è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta. La Commissione elegge nel proprio seno, inoltre, due vicepresidenti e due segretari che, insieme col presidente formano l'ufficio di presidenza.

4. Per i fini di cui al successivo articolo 3, ultimo comma, la Commissione si articola in due comitati, composti, rispettivamente, dai senatori e dai deputati che ne sono membri. Ciascuno dei due comitati elegge un presidente e un vicepresidente. Essi fanno parte di diritto dell'ufficio di presidenza della Commissione.

5. La Commissione ha il compito di riferire alle due Camere, tanto in ordine ai progetti di riforma istituzionale che comportano l'approvazione di modifiche alla parte seconda della Costituzione e alle leggi costituzionali vigenti, quanto in ordine ai connessi progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, ancorché non comportino modificazioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

6. La Commissione presenta una o più relazioni ai presidenti delle due Camere entro il termine di dieci mesi dalla sua prima seduta.

7. Con ciascuna relazione, la Commissione presenta progetti articolati di revisione della Costituzione, di leggi costituzionali, delle leggi elettorali o di altre leggi in materia costituzionale.

8. Per ciascun progetto di legge, la Commissione nomina un relatore per il Senato, scelto fra i senatori suoi componenti, e un relatore per la Camera, scelto fra i deputati suoi componenti.

9. Il Presidente della Commissione informa periodicamente i Presidenti delle due Camere sull'attività della Commissione stessa.

10. Ai lavori della Commissione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge costituzio-

nale, le norme del regolamento della Camera dei deputati.

11. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci di ciascuna delle due Camere.

ART. 3.

(Esame e approvazione da parte delle assemblee parlamentari).

1. I progetti di legge approvati in sede referente dalla Commissione di cui all'articolo 2, vengono automaticamente iscritti all'ordine del giorno del Senato della Repubblica il trentesimo giorno successivo a quello della loro trasmissione ai Presidenti delle Camere, sempreché il Senato, nelle forme previste dal suo regolamento, non decida di iscriverli all'ordine del giorno per una data antecedente.

2. Il Senato, iniziato l'esame dei progetti di legge di cui al comma 1, non può passare ad altri argomenti finché non abbia deliberato sui progetti stessi.

3. I progetti di legge di cui ai commi 1 e 2, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, vengono automaticamente posti all'ordine del giorno della Camera dei deputati il trentesimo giorno successivo a quello della loro approvazione da parte del Senato, sempreché la Camera, nelle forme previste dal suo regolamento, non decida di iscriverli all'ordine del giorno per una data antecedente.

4. La Camera, iniziato l'esame dei progetti di legge di cui al comma 1, non può passare ad altri argomenti finché non abbia deliberato sui progetti stessi.

5. Non può essere posta la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di articoli o emendamenti dei progetti di legge di cui ai commi precedenti.

6. Allorché i progetti di legge di cui ai precedenti commi comportino modificazione di disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, essi, dopo essere stati approvati da entrambe le Camere in prima lettura, vengono automaticamente iscritti all'ordine del giorno del Senato per la seconda lettura il primo giorno del

quarto mese successivo alla data della prima deliberazione da parte del Senato stesso. Se il progetto è approvato dal Senato a maggioranza assoluta, esso è automaticamente iscritto all'ordine del giorno della Camera il quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Senato, sempreché siano trascorsi almeno tre mesi dall'approvazione in prima lettura da parte della Camera. In mancanza, esso è iscritto all'ordine del giorno della Camera il primo giorno del quarto mese successivo alla approvazione in prima lettura da parte della Camera stessa. Si applicano, anche in seconda lettura, le disposizioni dei precedenti commi 2, 4 e 5.

7. Per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge di cui ai commi precedenti, da parte del Senato e della Camera, si applicano le disposizioni dei rispettivi regolamenti, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge costituzionale. I compiti attribuiti alla Commissione referente, a suoi comitati o sottocommissioni dai regolamenti del Senato e della Camera, in relazione all'esame dei progetti di legge da parte dell'Assemblea, sono attribuiti, rispettivamente, al Comitato dei senatori e al Comitato dei deputati costituiti in seno alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali a norma dell'articolo 2, comma 4.

ART. 4.

(*Referendum popolare*).

1. I progetti di legge di revisione costituzionale e i progetti di altre leggi costituzionali approvati ai sensi degli articoli precedenti sono sottoposti a *referendum* popolare, negli stessi casi e negli stessi modi previsti dal secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione, anche quando essi siano stati approvati in seconda lettura a maggioranza dei due terzi dei componenti ciascuna delle due Camere. Se tali progetti non hanno ottenuto, in seconda lettura, la maggioranza dei due terzi dei componenti ciascuna delle due Camere, il *referendum* è comun-

que indetto, anche in assenza di specifica richiesta da parte degli aventi diritto.

2. Nei termini e nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione, e con gli stessi effetti, possono essere altresì sottoposti a *referendum* gli altri progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale approvati dalle Camere nell'ambito del procedimento straordinario disciplinato dalla presente legge.

3. Tutti i *referendum* indetti ai sensi del presente articolo sono tenuti nella medesima giornata

ART. 5.

(Scioglimento anticipato delle Camere).

1. Il presidente della Repubblica provvede senza indugio a sciogliere il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eletti per la XI legislatura e ad indire nuove elezioni, allorché, al termine del secondo anno dalla loro prima riunione, dette Camere non abbiano provveduto alla finale approvazione quanto meno di un progetto di revisione della parte seconda della Costituzione e di un progetto di legge di modificazione delle leggi elettorali per la Camera e il Senato.

2. Il Presidente della Repubblica provvede altresì a sciogliere senza indugio il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati se uno o più dei progetti approvati dalle Camere, sottoposto a *referendum* ai sensi dell'articolo 4, non abbia ottenuto la maggioranza prevista dall'articolo 138 della Costituzione.